

n. 463, e di cui alla legge regolatrice dell' IHA (art. 13, n. 14) - risulta possibile dal punto di vista della stretta legittimità. Per quanto riguarda invece il giudizio di opportunità, deve tenersi conto - ha concluso il Servizio legale - che ove in via di ipotesi l'A.H.A.S. non adempisse al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, l'Istituto dovrebbe limitare la propria azione, dal punto di vista della legittimazione processuale, esclusivamente nei confronti dell'A.H.A.S., senza possibilità di chiamare in causa lo Stato, al quale potrebbe essere solo opposto autonomamente, ed in momento successivo, lo stato di insolvenza dell'Azienda mutuataria.

L'A.H.A.S. ha inoltre fatto presente, per quanto riguarda gli impegni assicurativi di cui alla nota clausola che l'Istituto inserisce in tutti i contratti di finanziamento, di essere disposta a riservare la richiesta preferenziale al Gruppo I.H.A., limitatamente alle proprie eventuali occorrenze, non ritenendo di poter assumere alcun impegno circa le assicurazioni di lavori da eseguirsi da terzi per conto dell'Azienda, sia pure contenute alle opere